

Publicato il 06/11/2017

N. 02098/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00440/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 440 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Daniela Mancini, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Francica, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Principe Amedeo, 3;

***contro***

l'ATO – Azienda speciale ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Monti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Galleria S. Babila 4/A;

la Provincia di Monza e Brianza, non costituita in giudizio;

***nei confronti di***

Marco Lacalamita e Saverio D'Ambrosio, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

è della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ATO della

Provincia di Monza e Brianza n. 44 del 23 dicembre 2015, concernente la revoca della delibera n. 25 del 15 luglio 2015 avente ad oggetto l'avvio della procedura di selezione per la posizione di Direttore generale;

- della nota adottata dalla Provincia di Monza e Brianza prot. n. 38176 del 27 ottobre 2015, richiamata dalla citata delibera n. 44/2015;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso, consequenziale e presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con ricorso introduttivo, la ricorrente espone:

- di aver partecipato alla selezione per Direttore generale dell'ATO – Ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza (da ora innanzi solo ATO), azienda speciale ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, venendo ammessa alla selezione con delibera del Cda dell'azienda n. 36 del 23 ottobre 2015, e superando il colloquio previsto dal bando in data 3 novembre 2015;

- di aver appreso il 21 gennaio 2016 dell'esistenza dell'impugnata deliberazione n. 44/2015, in epigrafe indicata, con cui il Cda dell'ATO aveva deciso di revocare la delibera n. 25 del 15 luglio 2015.

Tanto premesso, affida il ricorso introduttivo ai seguenti motivi.

1. Violazione e falsa applicazione del capo terzo della LR 12 dicembre

2003, n. 26, e degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990 e dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006; inosservanza dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio. Sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 13 dello statuto dell'ATO, approvato dal Consiglio della Provincia di Monza e Brianza con deliberazione n. 9 del 12 maggio 2011 e modificato con successiva delibera n. 15 del 29 maggio 2015; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del regolamento di organizzazione del personale dell'ATO, approvato con delibera del Cda n. 1 del 14 gennaio 2014 e dei decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 25 del 1 ottobre 2014 e n. 26 del 23 ottobre 2014; violazione del decreto presidenziale n. 57 del 28 maggio 2015 di adozione dell'aggiornamento del contratto di servizio per regolare i rapporti tra Provincia di Monza e Brianza ed ATO; violazione del principio di legalità. Alla riunione del Cda dell'ATO nella quale sarebbe stata deliberata la revoca dell'avviso di selezione del luglio 2015 avrebbero preso parte, oltre ai cinque membri del Cda, anche il Direttore Generale ed il Segretario Generale della Provincia di Monza e Brianza; ciò avrebbe condizionato i lavori del Cda, privandolo della propria autonomia.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del regolamento di organizzazione del personale dell'ATO; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 13 dello statuto dell'ATO; violazione e falsa applicazione dei decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 25 del 1 ottobre 2014 e n. 26 del 23 ottobre 2014; violazione del decreto presidenziale n. 57 del 28 maggio 2015; difetto di attribuzione e competenza. Anche ammesso che la Provincia abbia una potestà di indirizzo e controllo sull'ATO, nessuna attribuzione sarebbe spettata né al Direttore Generale né tanto meno al Segretario generale, che invece

avrebbero presenziato alla riunione del Cda.

4. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990; difetto assoluto e/o assurdità della motivazione. Secondo quanto nel provvedimento impugnato, la revoca sarebbe dipesa dal parere contrario espresso dalla Provincia a seguito della richiesta di visione di tutti gli atti della procedura; tuttavia nell'atto di autotutela adottato dall'ATO non si richiamerebbe alcun provvedimento specifico della Provincia e la motivazione *per relationem* indicata nell'atto di autotutela sarebbe a sua volta inesistente e/o nulla.

5. Violazione dell'art. 21-*nonies* della legge 241/1990; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990; difetto assoluto di motivazione ed omessa comparazione degli interessi pubblici coinvolti; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, genericità e sviamento; violazione del principio del *contrarius actus*. Difetterebbero i presupposti per l'adozione dell'impugnato provvedimento di secondo grado; in particolare: a) non vi sarebbe motivazione né in ordine all'interesse pubblico all'annullamento diversa dal mero interesse astratto e formale al ripristino della legalità asseritamente violata né in ordine all'affidamento del destinatario; b) l'atto annullato non sarebbe stato illegittimo; c) non sarebbe stata effettuata la comparazione tra interessi pubblici e privati coinvolti.

6. Violazione degli artt. 2, 3 e 6 della legge 241/1990 e del principio di legalità. Sussisterebbe un diritto acquisito della ricorrente a seguito della partecipazione al colloquio in data 3 novembre 2015, cosicché la graduatoria della gara avrebbe dovuta essere ritenuta valida anche in caso di riattivazione della fase prodromica alla selezione sulla base di nuovi e più permissivi criteri.

7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 nonché 2, 3, 97, 117, comma 1, della Costituzione, degli artt. 6 TUE e 51 della Carta di Nizza, e

degli artt. 1 e 6 della legge 241/1990; eccesso di potere per sviamento; inosservanza del principio di buon andamento della p.a.; violazione del principio di legittimo affidamento. La ricorrente avrebbe riposto legittimo affidamento in ordine alla legittimità degli atti di selezione già espletati.

8. Violazione e falsa applicazione del capo terzo della LR 12 dicembre 2003, n. 26, e dell'art. 147 *quater* del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 13 dello statuto dell'ATO; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del regolamento di organizzazione del personale dell'ATO; violazione del decreto presidenziale n. 57 del 28 maggio 2015; inosservanza del principio di buon andamento della p.a.; violazione del principio di legittimo affidamento; difetto e/o assurdità assoluta della motivazione; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. Il provvedimento di revoca sarebbe basato sull'erroneo assunto che non sarebbe stata effettuata la preventiva comunicazione alla Provincia di Monza e Brianza al fine di acquisire i necessari indirizzi di merito circa le scelte strategiche in materia di personale; in proposito, non sarebbe previsto un tale obbligo di comunicazione preventiva alla Provincia. Inoltre, le scelte strategiche del personale sarebbero state dettate nello statuto dell'ATO, ove sono elencate le prerogative indispensabili per la selezione nonché le attività e le competenze del Direttore.

9. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 dello statuto dell'ATO; violazione del decreto presidenziale n. 57 del 28 maggio 2015; difetto e/o assurdità assoluta della motivazione; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. Anche ove si ritenesse che dovesse essere data informativa preventiva, non sussisterebbe alcuna motivazione in ordine al perché i criteri del bando sarebbero eccessivamente restrittivi; peraltro tali criteri sarebbero indicati nell'art. 15, comma 6, dello statuto dell'ente, sarebbero in

linea con quelli adottati in occasione di precedenti selezioni.

10. Violazione e falsa applicazione del capo terzo della LR 12 dicembre 2003, n. 26, e dell'art. 147 *quater* del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 13 dello statuto dell'ATO; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del regolamento di organizzazione del personale dell'ATO; violazione del decreto presidenziale n. 57 del 28 maggio 2015; difetto e/o assurdità assoluta della motivazione; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. La presunta eccessiva severità del bando sarebbe esclusa dalla circostanza che due candidati sarebbero risultati idonei all'aggiudicazione. Costituirebbe inoltre violazione del principio di proporzionalità riavviare integralmente la procedura perché i requisiti di selezione erano restrittivi, in quanto tale scelta non produrrebbe alcun apprezzabile vantaggio per l'amministrazione.

11. Violazione dell'art. 32 della legge 69/2009; inosservanza del principio di buon andamento della p.a.; difetto e/o assurdità assoluta della motivazione; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990; disparità di trattamento. Il provvedimento di autotutela affermerebbe che non sarebbe stata data sufficiente pubblicità al bando nel rispetto dei principi di trasparenza, così come richiesto dal D. Lgs. 33/2013; da un lato non sarebbe motivato sotto quale profilo non sarebbe stata data sufficiente pubblicità, essendo il bando stato pubblicato per due mesi sul sito dell'ATO, ed anche sul sito dell'IPA, secondo quanto disposto dal DPCM 1 aprile 2008, che consentirebbe la pubblicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche ad esso accreditate, dei dati riguardanti servizi resi dalle amministrazioni medesime.

12. Invalidità derivata. L'impugnato provvedimento di autotutela sarebbe illegittimo, oltre che per vizi propri, anche per invalidità derivata in quanto inficiato dai vizi degli atti presupposti, ed in particolare dal parere contrario

che sarebbe stato espresso dalla Provincia, se e nella misura in cui davvero tale parere esista e giustifichi l'annullamento tout court dell'intera procedura di selezione già di fatto conclusa.

13. La ricorrente chiede altresì la condanna dell'ATO al risarcimento del danno, anche in forma specifica mediante la conclusione della gara; o, in via subordinata, il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 cc.

Successivamente alla effettuazione di accesso alla documentazione, la ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti, affidato ai seguenti motivi.

14. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 *septies* e dell'art. 21 *nonies* della legge 241/1990; inesistenza degli atti presupposti. L'ATO avrebbe posto a fondamento della revoca della procedura di selezione il parere contrario che la Provincia di Monza e Brianza avrebbe espresso in relazione agli atti della procedura, mentre dall'accesso agli atti sarebbe risultata l'inesistenza di tale parere nonché la circostanza che la Provincia non avrebbe fornito nuovi criteri e/o principi per riavviare la procedura di selezione.

15. Violazione degli artt. 2, 3 e 6 della l. 241/1990 e del principio di legalità. All'esito dell'istanza di accesso risulterebbe che il provvedimento di autotutela sarebbe stato tardivamente adottato dopo l'integrale svolgimento della selezione, allorché il diritto della ricorrente sarebbe stato definitivamente acquisito.

16. Violazione dell'art. 21-*nonies* della legge 241/1990; difetto assoluto di motivazione ed omessa comparazione degli interessi pubblici coinvolti; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, genericità e sviamento. La richiesta della Provincia di Monza e Brianza di ricevere copia degli atti inerenti la procedura, fornita in esito all'istanza di accesso, non recherebbe alcuna motivazione, e la Provincia non risulterebbe aver formulato alcuna

contestazione in ordine ai provvedimenti di gara, né avrebbe mai indicato i requisiti e/o principi sui quali fondare il nuovo bando.

17. Violazione e falsa applicazione del capo terzo della LR 12 dicembre 2003, n. 26, e dell'art. 147 *quater* del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 13 dello statuto dell'ATO; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del regolamento di organizzazione del personale dell'ATO; violazione del decreto presidenziale n. 57 del 28 maggio 2015; inosservanza del principio di buon andamento della p.a.; violazione del principio di legittimo affidamento; difetto e/o assurdità assoluta della motivazione; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. Parte ricorrente ribadisce il contenuto dell'ottavo motivo del ricorso introduttivo in ragione della circostanza che in sede di accesso sarebbe emersa l'inesistenza del parere contrario della Provincia.

18. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; inosservanza del principio di buon andamento della p.a.; difetto e/o assurdità assoluta della motivazione; violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. I documenti offerti a seguito dell'istanza di accesso smentirebbero l'ulteriore argomentazione posta a fondamento dell'atto di revoca, secondo la quale non sarebbe stata data sufficiente pubblicità alla procedura di selezione: i documenti prodotti *sub* 13 e 14 confermerebbero che il bando sarebbe stato pubblicato per un periodo di due mesi, oltre i termini consueti, nella sezione dedicata a "bandi e concorsi" del sito istituzionale dell'ATO.

L'ATO si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito; in particolare, ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, essendo l'incarico di cui si tratta conferito sulla base di scelta di carattere fiduciario, e non essendo la selezione di cui si



tratta una procedura concorsuale.

All'udienza pubblica del 10 ottobre 2017 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

L'odierna controversia riguarda la revoca della procedura per la selezione del direttore generale dell'ATO, effettuata con la delibera 44/2015, compiutamente indicata in epigrafe.

Tale revoca – a tenore dell'impugnata delibera – è stata adottata a seguito dei rilievi formulati dalla Provincia di Monza e Brianza, relativi: a) alla mancata effettuazione della preventiva comunicazione alla provincia al fine di acquisire gli indirizzi in merito alle scelte strategiche in materia di persona; b) all'eccessiva ristrettezza dei requisiti di ammissione previsti dal bando (punti 6 e 7); c) all'insufficiente pubblicità data al bando.

Preliminarmente, le eccezioni in rito possono essere superate.

L'incarico di Direttore generale dell'ATO non risulta infatti conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, bensì all'esito di una procedura fondata su apprezzamenti a carattere prettamente tecnico-amministrativo e con modalità selettive (sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2483).

Nel merito, i ricorsi non sono fondati.

Per comodità di raffronto, viene mantenuta la numerazione dei motivi come indicata nei ricorsi, in cui quella dei motivi aggiunti prosegue quella del ricorso introduttivo.

Il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l'impugnata delibera 44/2016 è infondato, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui «...*la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nell'ipotesi di atti amministrativi generali (come il bando, incluso il suo annullamento o la sua*

*revoca), come disposto dall'art. 13, primo comma, della legge n. 241/1990...»*  
(Consiglio di Stato, Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554).

Ciò sarebbe già sufficiente al rigetto della censura; peraltro, milita a favore del rigetto anche la circostanza che la ricorrente lamenta di non aver potuto partecipare al procedimento, ma senza allegare quali elementi avrebbe potuto fornire; in proposito, è infatti giurisprudenza stabile quella secondo cui «...*chi lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione puntuale dell'avvio del procedimento ha l'onere d'allegare e dimostrare che, grazie alla completa comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre fin dall'inizio alla P.A. procedente elementi tali da condurla ad una determinazione diversa da quella assunta...*» (Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2017, n. 4625).

Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta che la partecipazione del Direttore generale e del Segretario generale della Provincia di Monza e Brianza alla riunione del Cda dell'ATO nella quale sarebbe stata deliberata la revoca dell'avviso di selezione di cui si tratta avrebbe condizionato i lavori del Cda, privandolo della propria autonomia, è parimenti infondato. Risulta in proposito dal verbale della seduta del Cda dell'ATO del 23 dicembre 2015 (da tale ente depositato il 25 febbraio 2017 *sub* 7) che a tale seduta abbiano preso parte anche il Direttore generale ed il Segretario generale della Provincia, e che in tale seduta si sia discusso della revoca della procedura di cui si tratta in relazione ai rilievi dell'amministrazione provinciale; risulta altresì, dall'impugnata delibera 44/2015, che il Direttore generale ed il Segretario generale della Provincia non abbiano preso parte alla adozione della delibera, adottata con i cinque voti favorevoli dei consiglieri di amministrazione.

Ora, da un lato, l'assenza di indici circa l'effettivo verificarsi di un condizionamento fa sì che la relativa censura si risolva in un'affermazione meramente labiale.

Dall'altro, a non diversa decisione può indurre il disposto dell'art. 6, comma 6, del Regolamento di organizzazione dell'ATO (depositato dall'ente in data 25 febbraio 2017 sub 9), secondo cui «*Le riunioni del consiglio di amministrazione non sono pubbliche*».

In via generale infatti, il divieto di pubblicità delle sedute degli organi collegiali, laddove previsto, non può essere inteso nel senso che ciò implichi che alle sedute non possano essere ammessi soggetti l'opportunità o necessità della cui presenza discenda da argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.

Nel caso di specie, in tale seduta era in discussione un argomento inerente l'operato dell'ATO in relazione ad un intervento dell'amministrazione provinciale, cosicchè non si può ritenere la violazione del citato art. 6, comma 6, per la presenza di membri dell'amministrazione provinciale.

A seguire, punto nodale ai fini della risoluzione dell'odierna controversia è se la selezione di cui si tratta potesse essere revocata, ed eventualmente – in caso di risposta positiva – se tale revoca sia stata legittimamente esercitata dall'amministrazione.

Sotto il primo profilo, la ricorrente lamenta, con i motivi quinto, sesto, settimo e quindicesimo, l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'impugnato provvedimento di secondo grado, nonché la violazione del principio di legittimo affidamento e del suo diritto acquisito a seguito del superamento del colloquio con la commissione esaminatrice, avvenuto in data 3 novembre 2015.

In proposito, punto di partenza è il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la revoca del bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una

semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554; TAR Lazio – Latina, Sez. I, 4 aprile 2017, n. 219; TAR Piemonte, Sez. I, 6 ottobre 2016, n.1231; TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, 23 marzo 2016, n.756).

Nel caso di specie, tale nomina dei vincitori non risulta essere ancora intervenuta alla data di emanazione dell'impugnata delibera 44/2015, essendosi la procedura fermata – secondo quanto in ricorso introduttivo, pag. 4, e come confermato dall'amministrazione nelle memorie depositate in data 25 febbraio 2017, pag. 8, ed in data 8 settembre 2017, pag. 8 – dopo il colloquio con la commissione esaminatrice in data 3 novembre 2015 (il cui verbale è allegato al ricorso per motivi aggiunti *sub* 16); non risultano quindi essere stati effettuati – in disparte l'eventuale possibilità di un ulteriore colloquio di fronte al consiglio d'amministrazione dell'ente. dopo il colloquio con la commissione esaminatrice, prevista dall'articolo 4 del bando – né l'approvazione degli atti della commissione esaminatrice, né l'emanazione della graduatoria, né la nomina del vincitore.

L'amministrazione aveva quindi ampia discrezionalità nel decidere di revocare la procedura di selezione.

Né si può ritenere che i presupposti per la revoca manchino nel provvedimento impugnato: la delibera 44/2015 afferma infatti, dopo aver elencato i rilievi della Provincia, di revocare «...*per le cause esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, la propria deliberazione n. 25 del 15.07.2015...*».

Tale motivazione assorbe e fa propri i rilievi espressi dalla Provincia, circostanza che consente di ritenere infondate le censure rivolte avverso l'atto della Provincia con cui tali rilievi sono stati espressi, di cui ai motivi

terzo, quarto, ottavo, quattordicesimo, sedicesimo e diciassettesimo.

Infatti, indipendentemente dalla veste con cui tali rilievi siano stati espressi, e dalla competenza dei soggetti dell'amministrazione provinciale che li hanno espressi, l'ATO risulta, con un atto di valutazione autonoma, aver fatto propri e posto a base della propria decisione di revoca tali rilievi.

Né a diversa decisione può indurre l'argomentazione secondo cui tali rilievi non sarebbero stati posti, atteso che essi risultano indicati nel verbale della seduta del Cda dell'ATO del 23 dicembre 2015 (da tale ente depositato il 25 febbraio 2017 *sub* 7), seduta cui da tale verbale risultano aver preso parte anche il Direttore generale ed il Segretario generale della Provincia.

Sotto il secondo profilo, va anzitutto richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui un provvedimento che si fondi su ragioni diverse, autonome una dalle altre, può rimanere in vita allorché anche una sola di esse sia in grado di reggere alle censure che sono rivolte all'atto: «... nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo...» (Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020; analogamente, *ex plurimis*, anche per richiami di giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2123).

In proposito, assume rilevanza la ragione afferente l'eccessiva ristrettezza dei requisiti di ammissione previsti dal bando.

Al riguardo, con il nono ed il decimo motivo la ricorrente lamenta assenza di motivazione in ordine al perché i criteri del bando sarebbero eccessivamente restrittivi, anche in considerazione della circostanza che tali criteri sarebbero indicati nell'art. 15, comma 6, dello statuto dell'ente, nonché che la presunta eccessiva severità del bando sarebbe esclusa dalla

circostanza che due candidati sarebbero risultati idonei all'aggiudicazione, e che riavviare integralmente la procedura perché i requisiti di selezione sarebbero stati restrittivi costituirebbe violazione del principio di proporzionalità.

La delibera 44/2015 afferma sul punto «...*i requisiti di ammissione previsti dal bando (punti 6 e 7) sono considerati eccessivamente restrittivi e non consentono una partecipazione adeguata al livello di selezione richiesta, ai fini dell'individuazione della migliore professionalità per ricoprire la posizione dirigenziale richiesta...*».

Tali profili, richiamati e fatti propri dall'ATO, risultano già di per sé motivazione sufficiente alla revoca, non essendo necessario un ulteriore grado di specificità, essendo le ragioni del provvedimento chiaramente intuibili (Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1018).

Ciò sarebbe già sufficiente al rigetto della censura; peraltro, altre ragioni militano a favore del rigetto.

L'art. 15, comma 6, dello statuto dell'ATO, depositato in data 25 febbraio 2017 *sub* 8, di cui la ricorrente deduce la violazione, dispone che «...*Il Direttore deve essere scelto fra persone dotate di specifica preparazione professionale e gestionale, che abbiano già svolto, a livello dirigenziale o di posizione organizzativa, attività lavorativa presso enti e/o Aziende pubbliche o private*».

L'art. 2 del bando di concorso, rubricato *Requisiti di ammissione*, prevede, ai punti 6 e 7: «6. *Provata esperienza di almeno cinque anni in ruoli di responsabilità nella gestione di strutture organizzative complesse, di natura pubblica o privata, con competenze attinenti alle funzioni demandate al direttore di ATO-MB; 7. Esperienze professionali nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, con riferimento alle metodologie di gestione e di controllo del servizio affidate all'Ufficio d'Ambito*».

Risulta quindi evidente che il bando di concorso abbia introdotto requisiti non previsti a livello statutario, suscettibili di ridurre eccessivamente la platea dei soggetti in condizione di partecipare alla procedura, come

peraltro dimostrato dalla circostanza che abbiano presentato domanda di ammissione alla selezione solo tre soggetti (circostanza indicata nel verbale della commissione esaminatrice del 19 ottobre 2015, allegato al ricorso per motivi aggiunti *sub* 14).

Né a diversa decisione possono indurre le ulteriori argomentazioni della ricorrente inerenti la presenza di due idonei, ovvero la violazione del principio di proporzionalità.

Innanzitutto, non vi sono candidati idonei, atteso che la procedura non è stata conclusa; comunque, la circostanza che due soggetti risultino aver superato il colloquio con la commissione esaminatrice non elide il fatto che la partecipazione di tre soli candidati sia coerente con la valutazione dell'amministrazione in ordine alla eccessiva ristrettezza dei requisiti.

In ordine alla violazione del principio di proporzionalità, le ragioni sottese alla revoca postulano necessariamente il riavvio della procedura dalla fase iniziale.

Anche il dodicesimo motivo, con cui la ricorrente lamenta invalidità derivata dalla illegittimità del parere della Provincia, è infondato, atteso il rigetto delle censure inerenti i rilievi sollevati dall'amministrazione provinciale (di cui ai motivi terzo, quarto, ottavo, quattordicesimo, sedicesimo e diciassettesimo).

La legittimità del provvedimento impugnato determina, conseguentemente, il rigetto della domanda risarcitoria (Cons. Stato, AP, 20 maggio 2013, n. 14), indicata dalla ricorrente quale tredicesimo motivo di ricorso.

In definitiva i ricorsi, assorbito ogni motivo o censura non espressamente deliberati in forza della richiamata giurisprudenza relativa ai provvedimenti plurimotivati, devono quindi essere rigettati.

Il Collegio è dell'avviso che, in ragione dell'evoluzione della vicenda, caratterizzata dalla revoca della procedura dopo la positiva effettuazione del

colloquio del 3 novembre 2015, sussistano eccezionali ragioni, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa e 92 cpc, per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa (in punto di compensazione si rinvia alla sentenza di questa Sezione III del 2 febbraio 2015, n. 355).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Diego Spampinato**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**